



COMUNE DI CAMBIASCA

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n° **6**

Data **31/05/2012**

OGGETTO: Determinazione dell'aliquota I.M.U. (Imposta Municipale Unica) ai sensi della Legge n. 201/2011

L'anno duemiladodici, il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 19.00 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

<i>Nominativo</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1) LIERA Claudio	X	
2) COLOMBO Luisella	X	
3) ARATI Gianluca	X	
4) BRIZIO Carmen	X	
5) BORGOTTI Piero	X	
6) MIAZZA Luca	X	
7) FRANCHIGNONE Pier Luigi	X	
8) RIZZOLI Sarah		X
9) PETTINA' Loredana	X	
10) CAMPAGNOLI Bruno		X
11) BOLDINI Martina	X	
12) CARETTI Diego		X
13) MOLLICA Angelo	X	
TOTALE	10	3

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Dario Cerizza.

Il Presidente Liera Claudio in qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: Determinazione dell'aliquota I.M.U. (Imposta Municipale Unica) ai sensi della Legge n. 201/2011

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva svolta del Sindaco il quale in merito ribadisce le precisazioni tecniche rese in sede di presentazione del bilancio. In particolare lo stesso conferma che per l'anno 2012 l'IMU sarà applicata nelle aliquote di base e secondo la disciplina stabilita con legge dello Stato. A ciò si è pervenuto, aggiunge il suddetto Relatore, a causa dell'incerto introito di tale imposta e dal nuovo sistema dei trasferimenti statali ancora in corso di definizione ragione per cui almeno per l'anno in corso è consigliabile, secondo una linea prudenziale, non prevedere alcuna ipotesi di sgravio.

Ricordato che tale imposta prende vita dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano:

"6 - L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

"7 - L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

"8 - L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

"9 - I comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

"9 bis - I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

"10.- Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della

detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Atteso che, in relazione al disposto del sopra riportato comma 6, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il parere tecnico-contabile del Responsabile del servizio, art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 1 comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

“169 - Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno in riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Dato, altresì, atto che è di prossima pubblicazione la legge di conversione del Decreto Legge 2.03.2012, n. 16 che prevede ulteriori modifiche alla disciplina dell'imposta in argomento, che ha già avuto un iter sin qui abbastanza complesso e travagliato, ed alle quali dovrà darsi puntuale ed integrale applicazione ope legis in assenza di ogni contraria ed in quanto possibile disposizione regolamentare;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Con il conseguente risultato della votazione: 10 consiglieri a favore per alzata di mano su 10 presenti e votanti

DELIBERA

1) DI FISSARE per l'anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

1 Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni ALIQUOTA 0,76

2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.....	ALIQUOTA	0,4
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale.....	ALIQUOTA	0,2
4	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente n. 917 del 1986	ALIQUOTA	0,76
5	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	ALIQUOTA	0,76
6	Immobili locati	ALIQUOTA	0,76
7	Aree fabbricabili.....	ALIQUOTA	0,76

2) DI DETERMINARE per l'anno 2012 la detrazione d'imposta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in € 200,00.
Per l'anno 2012 la suddetta detrazione è maggiorata di €. 50,00 fino ad un massimo di €. 400,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

3) DI CONFERMARE che, per il periodo di imposta 2012, è considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purché l'unità immobiliare non risulti locata;

4) DI TRASMETTERE via mail sul sito dpf.federalismofiscale@finanze.it il presente atto che verrà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dell'ufficio federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Successivamente

Con separata ed unanime votazione favorevole resa per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.